

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2022
155/2022/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2020 E RIDETERMINAZIONE OPZIONI GAS DIVERSI PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2022 PER L'IMPRESA DISTRIBUTTRICE SARDA RETI GAS S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1199^a riunione del 5 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2021/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021)
- la comunicazione della società ITALGAS RETI S.p.A. dell'1 marzo 2022, protocollo Autorità 8853 (di seguito: comunicazione 1 marzo 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2022, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2021, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
83	SARDA RETI SRL
353	RETIPIÙ SRL
380	EROGASMET SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
2982	LERETI SPA
28064	RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL

- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, la rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura, comporta la modifica delle tariffe applicate ai clienti finali, con conseguenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati;
- con particolare riferimento all'impresa distributtrice 83-SARDA RETI GAS SRL, l'accettazione delle sopra richiamate rettifiche comporta ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, a vantaggio dei clienti finali;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate dalle imprese 791-TOSCANA ENERGIA SPA e 807-ITALGAS RETI SPA., con comunicazione 1 marzo 2022, la medesima ITALGAS RETI SPA ha segnalato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti sulla natura dei dati forniti che presuppongono che le istanze presentate vengano valutate dall'Autorità nella prossima finestra utile prevista dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 620/2021/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato al mese di marzo 2022 l'esame delle richieste di rettifica dati presentate:
 - dalle imprese distributtrici elencate nella Tabella B riportata nella parte di motivazione della medesima deliberazione; e che ai fini del presente provvedimento di rideterminazione tariffaria rileva la richiesta di rettifica presentata dall'impresa distributtrice 2982-LERETI S.p.A.;
 - dall'impresa distributtrice 514-CASIRATE GAS S.r.l. con riferimento ai risultati fisici per gli anni dati dal 2016 al 2018; e che la suddetta impresa non ha provveduto ad apportare le relative modifiche/integrazioni nel sistema di raccolta dati entro i termini di scadenza previsti.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 luglio 2021 è stata aperta la raccolta dati denominata "RAB GAS" per consentire alle imprese distributrici interessate di modificare la stratificazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 sulla base delle disposizioni previste dalla determinazione 3/2021;
- con la deliberazione 559/2021/R/GAS sono state, tra l'altro, rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2015-2020, sulla base delle nuove stratificazioni acquisite con la raccolta dati di cui al precedente punto;
- con riferimento all'impresa distributtrice 380-EROGASMET SPA, località 6021-NARNI, a causa di un malfunzionamento del sistema, la nuova stratificazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 non è stata recepita ai fini delle determinazioni previste dalla deliberazione 559/2021/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2022 che presentano vantaggi per i clienti finali:
 - accettare con decorrenza retroattiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, le richieste di rettifica di dati economici presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella seguente *TABELLA B*:

TABELLA B

ID Autorità	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
83	SARDA RETI SRL
353	RETIPIÙ SRL
380	EROGASMET SPA
2982	LERETI SPA
28064	RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL

- recepire le rettifiche richieste dall'impresa distributtrice 380-EROGASMET SPA per la località 6021-NARNI, considerando la nuova stratificazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate dalle imprese distributtrici 791-TOSCANA ENERGIA SPA e 807-ITALGAS RETI SPA, rinviarne la valutazione in attesa degli approfondimenti segnalati con la citata comunicazione 1 marzo 2022;

- non accogliere l'istanza di rettifica dati presentata dall'impresa distributrice 514-CASIRATE GAS SRL, in quanto la medesima impresa distributrice non ha provveduto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati entro i termini di scadenza previsti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, in relazione alle istanze di rettifica accolte nei termini sopra precisati:
 - procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2016 al 2020 per le imprese riportate nella precedente *TABELLA B*;
 - procedere alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'ambito gas diversi SARDA RETI GAS SRL - regione Sardegna, per gli anni tariffari dal 2018 al 2022;
- in relazione alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'ambito gas diversi SARDA RETI GAS SRL - regione Sardegna per gli anni tariffari dal 2018 al 2022, sia opportuno prevedere che gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane procedano, entro la seconda bolletta emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali;
- sia necessario applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2016 al 2020

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2016 al 2020, come riportati rispettivamente nelle *Tabelle da 1 a 5* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per gli anni dal 2018 al 2022

- 2.1 Sono rideterminate le opzioni tariffarie gas diversi per gli anni tariffe dal 2018 al 2022, per l'ambito gas diversi SARDA RETI GAS SRL - regione Sardegna secondo quanto riportato nella *Tabella 6*, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

- 2.2 Con riferimento ai ricalcoli derivanti dalla rideterminazione delle opzioni tariffarie di cui al precedente comma 2.1, gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane procedono, entro la seconda bolletta emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali, anche in relazione agli importi riferiti all'anno 2022 eventualmente già oggetto di fatturazione ai medesimi clienti finali.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini